



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO  
MARINA DI CARRARA

Protocollo n. III/ 1304 /Tecnica

54036 Marina di Carrara, **06 FFA 7004**  
triferirsi a T.V. A. TASSARA Tel. e Fax 0585-780880  
e-mail [marinadicarrara@guardiacostiera.it](mailto:marinadicarrara@guardiacostiera.it)

Al GRUPPO ORMEGGIATORI  
DEL PORTO  
54036 - Marina di Carrara

AUTORITA' PORTUALE  
54036 - Marina di Carrara


ASSOMARITTIMA  
Via Genova 15  
54036 - Marina di Carrara



AGENZIE MARITTIME  
Marina di Carrara

**Oggetto: tariffe per i servizi del Gruppo Ormeggiatori e Battellieri del porto di Marina di Carrara.**

Si trasmette, in allegato, per la relativa applicazione, copia del Decreto n° 3 in data 5 febbraio 2004 di questa Capitaneria di Porto, inerente le tariffe per le prestazioni rese dal Gruppo Ormeggiatori e Battellieri in questo porto.

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Alessandro DE LUCA  INNOCENTI

## DECRETA

### Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del QA/Q2/2004 per le prestazioni rese dal Gruppo ormeggiatori e barcaioli di MARINA DI CARRARA, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio, disormeggio e battellaggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di MARINA DI CARRARA, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

#### NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	250	18,00
251	500	56,50
501	1.000	88,00
1.001	2.000	139,50
2.001	3.000	173,00
3.001	5.000	184,50
5.001	7.000	212,50
7.001	10.000	244,00
10.001	15.000	337,50
15.001	18.000	361,50
18.001	22.000	411,00
22.001	26.000	466,50
26.001	30.000	527,50

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 158,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di MARINA DI CARRARA alle navi TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	250	13,50
251	500	42,50
501	1.000	66,00
1.001	2.000	104,50
2.001	3.000	130,00
3.001	5.000	138,50
5.001	7.000	159,50
7.001	10.000	183,00
10.001	15.000	253,00
15.001	18.000	271,00
18.001	22.000	308,50
22.001	26.000	350,00
26.001	30.000	395,50

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 118,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

## SERVIZIO BATTELLAGGIO

Per ogni viaggio si applicano le seguenti tariffe massime di servizio:

servizio passeggeri	tariffa massima di servizio €
in rada interna con attesa di 15 minuti sottobordo	47,50
in rada esterna con attesa di 15 minuti sottobordo	114,00
servizio provviste e dotazioni di bordo	tariffa al quintale €
in rada interna	20,00
in rada esterna	45,50

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

### Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa al presente Decreto, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

### Art. 3

I movimenti lungo una stessa banchina ed il passaggio di cavi da una bitta all'altra verranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art. 1.

### Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni extra ormeggio e disormeggio si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- > distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- > trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- > sbroglio delle ancore.

I servizi resi all'interno e fuori dal porto per assistenza alle navi che effettuano i giri di bussola saranno compensati con la tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scaglioni di G.T. della nave.

In caso di particolari prestazioni non espressamente previste dal presente Decreto il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto e comunque, tenuto conto delle intese intervenute al riguardo tra le rispettive associazioni di categoria.

#### Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
  1. il primo giorno dell'anno;
  2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
  3. il lunedì dell'Angelo;
  4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
  5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
  6. il 2 giugno festa della Repubblica;
  7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
  8. il 1 novembre, Ognissanti;
  9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
  10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
  11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
  12. il Santo Patrono di Marina di Carrara;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

#### Art. 6

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

#### Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave come rinforzo al personale di bordo per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 36,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 18,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 del presente Decreto.

Art. 8

Le fatture non pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari saranno gravate della quota degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

Art. 9

Il Decreto n. 8/99 del 6 maggio 1999 è abrogato.

Art. 10


I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Decreto.

MARINA DI CARRARA, il 05/03/2004

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

IL COMANDANTE

C.F. (CP) *Alessandro* DEGIANNOCENTI

 E' COPIA FOTOSTATICA  
DELL' ORIGINALE  
i. P. (CP) *Andrea* TASSARA